

ACCORDO ATTUATIVO

per l'attuazione di taluni interventi di cui alle schede a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020
dell'Accordo di Programma Quadro Regione Basilicata – Area Interna Montagna Materana



Indice

Art. 1 - Recepimento delle premesse	4
Art. 2 - Oggetto e Finalità	5
Art. 3 - Soggetti coinvolti	5
Art. 4 - Copertura finanziaria dell' Accordo attuativo	6
Art. 5 - Condizioni di attuazione e compiti delle parti.....	6
Art. 6 - Modalità di erogazione del finanziamento	10
Art. 7 - Ammissibilità delle spese e durata dell' Accordo attuativo	11
Art. 8 – Monitoraggio	12
Art. 9 – Controlli.....	12
Art. 10 - Ritardi, inerzie ed inadempienze	13
Art. 11 - Cause di revoca del contributo	13
Art. 12 - Regole di informazione e pubblicità	14
Art. 13 - Comitato di Coordinamento e monitoraggio.....	15
Art. 14 – Rinvio	15
Art. 15 - Controversie e foro competente	16
Art. 16 -Tutela della Privacy.....	16
Art. 17 – Sottoscrizione	16

ACCORDO ATTUATIVO

per l'attuazione di taluni interventi di cui alle schede a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020

dell'Accordo di Programma Quadro Regione Basilicata – Area Interna Montagna Materana

L'anno 2019, presso la sede della Regione Basilicata in Via Vincenzo Verrastro, 4 - Potenza

TRA

- la Regione Basilicata con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, Codice Fiscale 80002950766, rappresentata dal _____;

e i soggetti attuatori/beneficiari degli interventi di seguito indicati:

- il Comune di Aliano, con sede in _____ alla _____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal _____;
- il Comune di Accettura, con sede in _____ alla _____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal _____;
- il Comune di Cirigliano, con sede in _____ alla _____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal _____;
- il Comune di Craco con sede in _____ alla _____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal _____;
- il Comune di Gorgoglione, con sede in _____ alla _____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal _____;
- il Comune di Oliveto Lucano, con sede in _____ alla _____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal _____;
- il Comune di San Mauro Forte, con sede in _____ alla _____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal _____;
- il Comune di Stigliano con sede in _____ alla _____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal _____;
- la Provincia di Matera, con sede in _____ alla _____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal _____;

e

- l'Azienda Sanitaria di Matera _____, con sede in _____ alla _____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal _____;

PREMESSO che

- con la D.G.R. n. 1358 del 20 dicembre 2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di APQ tra la Regione Basilicata, il Comune di Stigliano, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Ministero delle politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, il Ministero della Salute;
- con la D.G.R. n. 207 del 15/03/2019 la Giunta regionale ha approvato gli Allegati allo schema di Accordo di Programma Quadro di cui alla D.G.R. n. 1358/2018 e ammissione a finanziamento delle operazioni "cantierabili";
- la procedura di sottoscrizione attraverso la modalità digitale dell'Accordo di Programma Quadro "Regione Basilicata Area Interna - Montagna Materana" si è conclusa il 17/05/2019, così come comunicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 0007925 del 17/05/2019 e acquisito al prot. dipartimentale n. 87567/12AF del 23/05/2019;
- la Delibera del CIPE n. 80/2017 recante disposizioni su "Accordo di Partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese - ripartizione delle risorse stanziare con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016";

VISTA la DGR n.....del.....con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale ha preso atto dello schema del presente Accordo attuativo;

Tutto ciò premesso,

le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo attuativo.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo attuativo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Accordo attuativo è finalizzato all'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna Montagna Materana che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - non rientranti nella categoria di operazioni relative ai regimi di aiuto;
 - qualificati come "cantierabili". Gli interventi qualificati come "non cantierabili" passano allo stato di "cantierabile" secondo le disposizioni dell'art. 10 dell'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna Montagna Materana e per questi ultimi il presente Accordo diviene efficace dal momento del passaggio dello "status" di cantierabilità;
 - non rientranti tra quelli relativi all'Accordo di Programma in materia di Viabilità a valere sull'Asse 6 Azione 7B.7.4.1 del POR FESR Basilicata 2014-2020 sottoscritto in data 24/01/2018 e successive modifiche e integrazioni in quanto lo stesso è assimilabile per tali interventi all'atto negoziale di cui al citato punto 2.2 della Delibera CIPE n. 80/2017;
 - non rientranti tra quelli relativi all'Accordo di Programma per l'attuazione delle operazioni in materia di inclusione sociale a valere sulle Azioni 9A.9.1.3 e 9A.9.1.3 del PO FESR Basilicata 2014-2020 tra la Regione Basilicata, il capofila dell'ambito socio territoriale Metapontino Collina Materana ed i comuni beneficiari in quanto lo stesso è assimilabile per tali interventi all'atto negoziale di cui al citato punto 2.2 della delibera Cipe n. 80/2017;
 - non rientranti tra quelli relativi alla Convenzione per l'attuazione dell'operazione "One class – Open network for education" in quanto la stessa è assimilabile per tali interventi all'atto negoziale di cui al più volte citato punto 2.2 della delibera Cipe n. 80/2017.
2. Il presente Accordo attuativo regola i rapporti tra la Regione Basilicata e i Soggetti Attuatori degli interventi di cui al precedente punto 1. così come individuati nell'Allegato 2 "Programma degli Interventi dell'Accordo di Programma" dell'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna Montagna Materana, per la gestione degli adempimenti connessi con l'attuazione delle suddette operazioni.
3. Il presente Accordo integra le disposizioni dell'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna Montagna Materana.

Art. 3 - Soggetti coinvolti

1. I soggetti coinvolti sono:



- a. la **Regione Basilicata** che interviene nell'attuazione del presente Accordo attuativo con le seguenti figure:
- l'**Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR Basilicata** (di seguito anche AdG) con le funzioni e i compiti assegnati dall'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dalla "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020" approvata con DD dell'AdG n. 1763 del 15/12/2016, così come sostituita con la DD dell'AdG n. 3106 del 05/10/2018;
 - il **Responsabile dell'Azione** (di seguito anche **RdA**), il soggetto Responsabile dell'Azione di riferimento dell'operazione, individuato con la D.G.R. n. 487 del 13/05/2016 come da ultimo modificato con DD.GG.RR. n. 270/2018 e n. 714/2018, con le funzioni e i compiti assegnati dall'Allegato 2 alla suddetta Deliberazione e dalla "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020" approvata con la suddetta DD n. 3106/2018;
- b. il **Comune di Stigliano** nella duplice funzione di **soggetto capofila** dell'Area Interna e soggetto sottoscrittore del relativo Accordo di Programma, nonché **soggetto attuatore** di alcuni interventi;
- c. i **Comuni di** _____ in qualità di **soggetti attuatori** di alcuni interventi;
- d. la **Provincia di Matera**

Art. 4 - Copertura finanziaria dell' Accordo attuativo

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono quelle previste nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna Montagna Materana sottoscritto.
2. In fase di progettazione, le eventuali somme necessarie alla realizzazione dell'intervento che eccedono il contributo quantificato con le modalità di cui al precedente punto 1., resteranno a carico del soggetto attuatore, salvo trovare copertura a fronte di deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto delle pertinenti previsioni dell'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna Montagna Materana sottoscritto.

Art. 5 - Condizioni di attuazione e compiti delle parti

1. Gli interventi saranno implementati nel pieno e totale rispetto delle condizioni di attuazione e degli obiettivi operativi, procedurali e finanziari del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020.
2. I soggetti contraenti, consapevoli degli interessi pubblici connessi alla realizzazione del presente Accordo attuativo si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo attuativo.

3. **L'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020** svolge i compiti assegnati dall'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dalla *"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020"* approvata con DD dell'AdG n. 3106 del 05/10/2018.

Inoltre all' Autorità di Gestione è attribuito il compito di:

- a. proporre le modifiche all'Accordo attuativo che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica alle norme comunitarie, nazionali o regionali applicabili alle operazioni finanziate dal PO;
 - b. disporre con propria Determinazione Dirigenziale l'eventuale sostituzione e/o modifica delle schede di intervento oggetto del presente Accordo su richiesta motivata del Soggetto Attuatore previo assenso del Comune Capofila e nel rispetto delle procedure previste in materia dall'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna Montagna Materana sottoscritto;
 - c. modificare, anche successivamente alla stipula del presente Accordo attuativo, le direttive, i manuali e tutti gli atti connessi a vario titolo con il PO, senza che questo comporti la necessità di modificare il presente Accordo, notificando dette modifiche ai soggetti sottoscrittori della presente Accordo;
 - d. sulla base del monitoraggio e dei controlli di cui rispettivamente agli articoli 9 "Monitoraggio" e 10 "Controlli" del presente Accordo, effettuare la dovuta sorveglianza sull'Accordo stesso. Altresì l'AdG può chiedere ai Soggetto Attuatore e ai Responsabili di Azione informazioni aggiuntive per eventuali reporting alla Giunta, al Comitato di Sorveglianza, alla Sessione comunitaria del Consiglio regionale, all'Agenzia per la Coesione Territoriale e/o alla Commissione Europea, al Soggetto Capofila e al *Comitato di Coordinamento e monitoraggio* di cui al successivo articolo 13;
 - e. assicurare il corretto e tempestivo trattamento di eventuali reclami effettuati dal Soggetto Attuatore/Beneficiario o da altri organismi e/o privati relativi all'operazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE n. 1303/2013 e come stabilito nel paragrafo 2.2.3.16 della *"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020"*, fornire alle Autorità competenti e/o alla parte istante esaustiva risposta dei reclami e delle istanze presentate.
4. Al **Responsabile di Azione** sono assegnati i compiti di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 487 del 13/05/2016, come da ultimo modificata con DD.GG.RR. n. 270/2018 e n. 714/2018 e alla *"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020"* approvata con la suddetta DD n. 3106/2018. Il Responsabile di Azione è il Dirigente dell'Ufficio così come individuato con D.G.R. n. 487 del 13/05/2016 e DD.GG.RR. n. 270/2018 e n. 714/2018.

In particolare è attribuito il compito di:

- a. assicurare la sorveglianza, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio, i controlli di primo livello, la conservazione dei documenti dell'intervento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 1303/2013 e dei relativi regolamenti di attuazione, delle disposizioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 e dei relativi "criteri di selezione", della

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020”;

- b. prendere atto con Determinazione dirigenziale delle progettazioni esecutive alle operazioni e approvare il relativo quadro economico;
- c. effettuare le necessarie verifiche di coerenza sulla progettazione esecutiva dell’operazione in relazione alle summenzionate condizioni di attuazione ed alle condizioni che ne hanno determinato la selezione e l’ammissibilità al finanziamento;
- d. assicurare il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto Attuatore/ Beneficiario previa verifica della documentazione giustificativa di spesa;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

5. Il Soggetto Attuatore/Beneficiario:

- a. genera il CUP dell’intervento;
- b. trasmette al Responsabile di Azione tutti i livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. validati, verificati (art.26 del D.lgs n. 50/2016) e approvati ovvero il livello unico di progettazione definito per gli interventi relativi all’acquisizione di beni e servizi, compreso il quadro economico redatto secondo il format adottato dall’AdG;
- c. assicura l’avvio e/o l’attuazione, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la pubblicità, la conclusione e l’operatività, la collaborazione in occasione dei controlli e degli audit, nel rispetto delle disposizioni regolamentari europee e nazionali e delle disposizioni del PO FESR Basilicata 2014-2020;
- d. rispetta la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, del contributo e l’attivazione delle procedure di recupero delle somme;
- e. garantisce le attività di monitoraggio sull’applicativo di monitoraggio ^{SiFesr2014-2020} inserendo nello stesso i dati finanziari, fisici, procedurali e, in generale, quelli tecnici, amministrativi e finanziari connessi all’attuazione sulla base delle previsioni del Manuale di Monitoraggio e rendicontazione e di funzionamento del sistema informativo SiFesr ²⁰¹⁴⁻²⁰²⁰;
- f. sulla base del monitoraggio e dei controlli di cui rispettivamente agli articoli 9 “Monitoraggio” e 10 “Controlli” del presente Accordo, effettuano la dovuta sorveglianza sull’Accordo stesso;
- g. fornisce all’Autorità di Gestione e/o al Responsabile di Azione informazioni aggiuntive per eventuali reporting alla Giunta, al Comitato di Sorveglianza, alla Sessione comunitaria del Consiglio regionale, all’Agenzia per la Coesione Territoriale e/o alla Commissione Europea, al Soggetto Capofila e al Comitato di Coordinamento e monitoraggio di cui al successivo articolo 13;
- h. in caso di eventuale richiesta di informazioni da parte del Soggetto Capofila, fornisce allo stesso le informazioni circa l’avanzamento dell’attuazione dell’intervento;
- i. assicura la tenuta della documentazione relativa all’operazione ammessa a finanziamento, provvedendo a caricare sul SiFesr ²⁰¹⁴⁻²⁰²⁰ la documentazione richiesta e garantendo la conservazione presso la propria struttura del fascicolo di progetto (elettronico e/o

cartaceo), ai sensi di quanto stabilito nell'art. 122 comma 3 del Reg. n. 1303/2013 in relazione allo scambio elettronico dei dati tra Soggetto Attuatore/Beneficiario, AdG, AdC e AdA e secondo le modalità previste dalla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e dal Manuale di Monitoraggio e rendicontazione e di funzionamento del sistema informativo SiFesr 2014-2020;

- j. garantisce un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- k. può presentare eventuali reclami all'Autorità di Gestione mediante le modalità previste nel paragrafo 2.2.3.16 della Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020;
- l. garantisce la conformità delle forniture e dei servizi rispetto al progetto oggetto di presa d'atto da parte del Responsabile di Azione;
- m. vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d'appalto ed utilizza tutti gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantire la corretta e tempestiva esecuzione del contratto;
- n. rispetta tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori e, in particolare, liquida i pagamenti entro i termini previsti nel contratto ed indipendentemente dall'erogazione degli acconti di contributo da parte della Regione Basilicata;
- o. rispetta la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- p. registra le eventuali "sospensioni" e aggiornano le date previsionali di attuazione dell'operazione nelle apposite sezioni dell'applicativo di monitoraggio SiFesr 2014-2020.
- q. rispetta le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese di cui all'art.65 del Reg. CE n. 1303/2013 e alla norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese applicabile ai Programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE 2014-2020;
- r. rispetta gli obblighi in materia di stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. CE n. 1303/2013
- s. comunica tempestivamente a RdA, AdG e al Soggetto Capofila (Comune di Stigliano) l'insorgere di qualsiasi controversia azionata o preannunciata relativa all'intervento e di ogni circostanza o impedimento giuridico e/o fattuale che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del finanziamento concesso;
- t. comunica tempestivamente a RdA, AdG e al Soggetto Capofila (Comune di Stigliano) l'avvio di procedure giudiziarie e/o amministrative in corso con carattere sospensivo;
- u. si impegna a prendere parte alle riunioni del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui al successivo articolo 13.

6. Le Parti, nello svolgimento delle attività di loro competenza, assumono l'impegno di:

- utilizzare ogni forma di reciproca informazione, collaborazione e coordinamento nell'implementazione dell'Accordo attuativo;
- procedere periodicamente, ed almeno con cadenza trimestrale, alla verifica dell'Accordo attuativo e se opportuno;

- concordare gli eventuali adattamenti o aggiornamenti del presente Accordo attuativo redigendo verbale degli incontri relativi alle verifiche;
 - rimuovere, nelle diverse fasi procedurali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse imputabili;
 - utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa.
7. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico del beneficiario in linea con quanto stabilito dal Reg. n. 1303/2013, è fatto divieto alle strutture regionali (Autorità di Gestione/Certificazione, Autorità di Audit, Responsabili di Azione) di richiedere al Beneficiario la trasmissione di documenti relativi alle operazioni finanziate già acquisiti da una di dette strutture regionali competenti.

Art. 6 - Modalità di erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle disposizioni regionali in materia su richiesta del Soggetto Beneficiario per il tramite del sistema informativo SiFesr²⁰¹⁴⁻²⁰²⁰.
2. L'erogazione del primo acconto pari al 15% dell'importo complessivo del contributo assentito, da liquidarsi a titolo di anticipazione su richiesta del Soggetto Attuatore/Beneficiario, può avvenire previa trasmissione da parte dello stesso all'Ufficio del RdA, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e per il tramite del SiFesr²⁰¹⁴⁻²⁰²⁰, della seguente documentazione:
 - a) scheda attestante la generazione del CUP generata dall'applicativo CIPE (www.cipecomitato.it);
 - b) dichiarazione del Beneficiario che attesta l'esistenza di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato;
 - c) atto di nomina del RUP.
3. L'erogazione degli acconti successivi al primo, a titolo di rimborso di spese già sostenute, può avvenire su richiesta del Soggetto Attuatore/ Beneficiario e solo a seguito della trasmissione da parte dello stesso all'Ufficio del RdA, per il tramite del SiFesr²⁰¹⁴⁻²⁰²⁰, della documentazione relativa alle procedure di gara, alle spese ed ai pagamenti, e di tutta la restante documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, nel rispetto di quanto stabilito dalla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata2014-2020 e dal Manuale di Monitoraggio e rendicontazione e di funzionamento del sistema informativo SiFesr²⁰¹⁴⁻²⁰²⁰ e dalla Determinazione dirigenziale di presa d'atto del progetto e di approvazione del quadro economico di cui all'art. 5 comma 4 lett. b) del presente Accordo.
4. Su richiesta del Soggetto Attuatore/ Beneficiario e qualora quest'ultimo non abbia le risorse necessarie a disporre i pagamenti delle spese riportate negli Stati di Avanzamento Lavori e nei

certificati di pagamento, il RdA può erogare il contributo (a titolo di pagamento intermedio o di saldo) in assenza della documentazione attestante i pagamenti di cui ai precedenti comma. In tal caso, il Beneficiario è tenuto ad effettuare i pagamenti, a registrare gli stessi tramite il sistema SiFesr²⁰¹⁴⁻²⁰²⁰ al massimo entro 30 giorni dall'accredito del contributo da parte della Regione Basilicata.

5. La Regione assicura che il Soggetto Attuatore/ Beneficiario riceva l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso (art. 132 Reg. 1303/2013), senza che venga applicata nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico che porti alla riduzione dell'importo totale del contributo pubblico.
6. A tal fine, fermo restando eventuali ritardi nell'erogazione del contributo imputabili ai vincoli sulla spesa regionale, il RdA effettua le disposizioni di liquidazione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso. La decorrenza di suddetto termine si interrompe in caso di richiesta integrazioni da parte dell'Ufficio regionale. La richiesta di eventuali integrazioni avverrà comunque non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso.
7. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Soggetto Beneficiario, il Codice identificativo gara (CIG), il Codice Unico di Progetto (CUP) e la dicitura Investimento Territoriale Integrato Area Interna Montagna Materana.
8. Il Soggetto Attuatore/ Beneficiario si obbliga a garantire la conservazione nel pertinente fascicolo di progetto della documentazione relativa all'intervento per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'Operazione, secondo quanto stabilito dall'art. 140 del Reg. (CE) n. 1303/2013.

Art. 7 - Ammissibilità delle spese e durata dell'Accordo attuativo

1. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che rispettano le condizioni di ammissibilità e rendicontabilità previste da PO FESR Basilicata 2014-2020 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020", se incluse nel quadro economico allegato e strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento.
2. Le spese sostenute dal Soggetto Attuatore/ Beneficiario relativamente agli interventi di cui al presente Accordo attuativo sono ammissibili se i relativi pagamenti sono stati effettuati a decorrere dal giorno successivo alla data della sottoscrizione del presente Accordo attuativo e sino alla data del 30/06/2023. Sono ammissibili altresì le spese sostenute prima di detto termine, se comunque sostenute dopo il 1° gennaio 2014, purché afferenti alla preparazione e progettazione del progetto ed incluse tra le somme a disposizione della stazione appaltante nel

quadro economico dello stesso. Son salvaguardate le previsioni degli atti amministrativi regionali di ammissione a finanziamento degli interventi.

3. La documentazione di spesa (fatture o altro documento avente valore probatorio equivalente), redatta secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. saranno intestate al Soggetto Attuatore/Beneficiario e riporteranno la seguente dicitura:

Intervento - **ITI Area Interna Montagna Materana.”** CIG.....CUP
..... - **Ammissa a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014-2020 – Asse**
_____ “ _____”- O.T. _____ – O.S. _____ – **Azione**

4. Entro il termine ultimo del 30/06/2023 il Soggetto Attuatore/Beneficiario è tenuto ad effettuare tutti i pagamenti relativi all'intervento a favore dei fornitori e/o soggetti terzi. Detta scadenza può essere prorogata con determinazione dirigenziale dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 senza necessità di modifica del presente Accordo, a fronte di richiesta motivata del Soggetto Beneficiario prima della scadenza di detto termine.
5. Il presente Accordo attuativo ha validità dalla data di sottoscrizione e sarà vigente per tutta la durata dell'intervento, fermi restando gli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell'intervento medesimo.
6. Il Soggetto Attuatore/Beneficiario si impegna - in esecuzione della presente Accordo attuativo ed in relazione alle responsabilità assunte nell'ambito della medesima - a tenere a disposizione dell'Amministrazione, a decorrere dalla data di consegna alla Regione del Report finale di esecuzione dell'Operazione, tutta la documentazione necessaria alla comprensione e conoscenza del lavoro svolto, nonché a rilasciarne copia a richiesta.

Art. 8 – Monitoraggio

1. Il monitoraggio sarà effettuato con le modalità e tramite l'applicativo di monitoraggio e rendicontazione SiFesr²⁰¹⁴⁻²⁰²⁰ per il PO FESR Basilicata 2014-2020.
2. Il Soggetto Attuatore/Beneficiario ha l'obbligo di registrare e fornire tempestivamente i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio.
3. In ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta dell'Amministrazione regionale, i dati di monitoraggio devono essere forniti dal Soggetto Beneficiario con immediatezza.
4. I dati del SiFesr²⁰¹⁴⁻²⁰²⁰ e i report redatti in base a detti dati saranno i soli presi a riferimento per le riunioni del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui al successivo art. 13.

Art. 9 – Controlli

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo attuativo, il soggetto Attuatore/Beneficiario accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e regolarità della spesa, dalle procedure di

utilizzo delle risorse del POR FESR 2014/2020, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'operazione possa essere campionata per i controlli in loco.

2. La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento degli interventi e sull'adempimento degli obblighi di cui alla presente Accordo attuativo. Tali verifiche non esonerano comunque i Soggetti Attuatori/Beneficiari dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'operazione finanziata e di ogni altra attività connessa.

Art. 10 - Ritardi, inerzie ed inadempienze

1. In caso di ritardi, inerzie o inadempienze nell'attuazione delle singole operazioni il Responsabile di Azione, informandone l'Autorità di Gestione, invita il Soggetto Attuatore/Beneficiario ad adottare gli atti e ad assumere le iniziative ritenuti opportuni fissando un congruo termine in merito. La Regione comunica al Soggetto Capofila l'insorgere di tale circostanza.
2. Il Soggetto Attuatore/Beneficiario è tenuto, entro il termine assegnatogli, a far conoscere al Responsabile di Azione gli atti adottati, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
3. Nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Responsabile di Azione, sentita l'Autorità di Gestione, adotta le misure amministrative di propria competenza, informandone il Soggetto Capofila.

Art. 11 - Cause di revoca del contributo

1. La Regione procede alla revoca parziale o totale del contributo dell'intervento qualora sia riscontrata una irregolarità. L'ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata sarà stabilita in base alle indicazioni degli orientamenti della commissione Europea del 19/12/2013 in materia di rettifiche finanziarie. La Regione comunica al Soggetto Capofila l'insorgere di tale circostanza.
2. La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui:
 - a. il Soggetto Attuatore/Beneficiario non provveda a generare il CUP o il CIG;
 - b. il Soggetto Attuatore/Beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio sugli applicativi di monitoraggio, o registri le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in relazione al Programma di finanziamento;
 - c. il Soggetto Attuatore/Beneficiario non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento e del presente Accordo attuativo, dalle determinazioni dirigenziali dell'Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;
 - d. ricorrano le cause di revoca previste dall'articolo 71 del regolamento CE 1303/2013 in materia di stabilità delle operazioni;

- e. il Soggetto Attuatore/Beneficiario non rispetti le disposizioni in materia di comunicazione e trasparenza di cui all'articolo 12.
3. La Regione si riserva la facoltà di revoca parziale o totale del finanziamento qualora:
- a. il Soggetto Attuatore/Beneficiario abbia realizzato l'intervento senza rispettare le scadenze fissate nell'atto di ammissione a finanziamento o di concessione del contributo;
 - b. il mancato rispetto dei cronoprogrammi dei singoli interventi abbia determinato il disimpegno automatico delle risorse o contributo al mancato rispetto dei target in termini di spesa o di impegni giuridicamente vincolanti;
 - c. il Soggetto Attuatore/Beneficiario non custodisca i documenti o non ne assicuri l'accesso per il tempo e nei modi stabiliti;
 - d. il Soggetto Attuatore/Beneficiario non rispetti i compiti assegnati con la presente Accordo attuativo.
4. La Regione nel procedere alla revoca può applicare il principio di proporzionalità, ossia tener conto dell'incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo attuativo e dell'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna Montagna Materana.

Art. 12 - Regole di informazione e pubblicità

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'operazione previste dall'allegato XII del Regolamento (CE) 1303/2013 e dalla Strategia di Comunicazione di cui alla D.G.R. 360/2016.
2. Nello specifico il Soggetto Attuatore/Beneficiario:
- a. deve garantire che i partecipanti all'operazione siano stati informati del finanziamento del progetto a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 e devono specificare in tutti gli atti amministrativi, inclusa la documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito ecc.) e i documenti relativi all'operazione, il finanziamento erogato dalla Regione Basilicata a valere sul POR FESR 2014/2020;
 - b. deve garantire che tutte le misure di informazione e comunicazione riconoscano il sostegno del fondo FESR relativo all'operazione. Tali indicazioni valgono per ogni prodotto di comunicazione, ivi incluso pubblicazioni cartacee, digitali e multimediali, header e footer di siti Web, targhe e cartelli in fase di cantiere o permanenti a fine progetto, targhe per contrassegnare macchinari e oggetti fisici;
 - c. per le operazioni che non rientrano nell'ambito della precedente lettera b., il Soggetto Attuatore/Beneficiario informa il pubblico sul sostegno ricevuto dal FESR collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso di un edificio.
3. Per assicurare il rispetto delle succitate previsioni, il Soggetto Attuatore/Beneficiario dovrà attenersi alle disposizioni sulla "linea grafica" del POR FESR 2014/2020 di cui alla D.G.R. n. 621

del 14/05/2015 che si intende integralmente richiamata, con particolare riguardo alle disposizioni sui loghi del FESR e del PO, nonché eventuali specifiche indicazioni grafiche relative all'Area interna Montagna Materana.

4. Il Soggetto Beneficiario può sostenere gli oneri connessi al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo a valere sul contributo assegnato purché detti costi siano previsti tra le "somme a disposizione della stazione appaltante" del quadro economico dell'intervento.
5. Con la sottoscrizione del presente Accordo attuativo il Soggetto Attuatore/Beneficiario accetta l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato sul sito web e sui siti web delle altre Autorità nazionali e comunitarie competenti.

Art. 13 - Comitato di Coordinamento e monitoraggio

1. Le Parti, a seguito della stipula del presente Accordo, costituiscono un Comitato di Coordinamento e Monitoraggio (di seguito Comitato) del processo di attuazione del presente Accordo e dei relativi interventi previsti.
2. Il Comitato è formato dall'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, dal Soggetto Capofila e dai Soggetti Attuatori/Beneficiari. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
3. Il Comitato ha funzioni di monitoraggio delle fasi procedurali delle operazioni, della pianificazione, indirizzo, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati del presente Accordo, e in particolare ha il compito di:
 - a) verificare e monitorare gli stati di avanzamento della realizzazione degli interventi, segnalando alle Parti ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l'azione risolutiva. A tal fine le parti prendono a riferimento esclusivamente le informazioni ed i dati di avanzamento registrati nel sistema di monitoraggio di cui all'articolo 9;
 - b) definire apposite misure di accelerazione dell'attuazione del presente Accordo.
 - c) condividere eventuali proposte di modifiche o integrazioni al presente Accordo e alle schede di intervento;
4. I verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio devono essere firmati e trasmessi alle Parti.
5. Sulla base degli ambiti di intervento delle operazioni, l'Autorità di Gestione invita a prendere parte alle attività i Direttori Generali dei Dipartimenti regionali interessati e i Responsabili delle linee di azione competenti.

Art. 14 – Rinvio



1. Per quanto non previsto nel presente Accordo attuativo si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e nell'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna Montagna Materana sottoscritto.

Art. 15 - Controversie e foro competente

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Potenza.

Art. 16 -Tutela della Privacy

1. Come previsto dal Testo Unico sulla Privacy emanato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del Beneficiario e della loro riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità del Soggetto Beneficiario ad effettuare l'intervento oggetto del presente Accordo attuativo.
2. Il Soggetto Attuatore/Beneficiario è tenuto a far rispettare al personale impiegato per la realizzazione della presente Accordo attuativo, ai sensi del suddetto Testo Unico, la riservatezza dei dati trattati.

Art. 17 – Sottoscrizione

1. Il presente Accordo attuativo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Basilicata

Per il soggetto attuatore _____

Per il soggetto attuatore _____

